



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE TERZA – CRISI – INSOLVENZA – PROCEDURE CONCURSUALI

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Emilia Salvatore

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Giulia Lucchi

Giudice

all'esito dell'istruttoria;

sentito il Giudice relatore;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata, rubricato al **n.r.g. 83-1/2024 PU**;
nell'interesse di

con l'Avv. Francesco Severi e Marzia Valentini del Foro di
Modena;

ricorrente in proprio

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premessa e svolgimento del processo.

Con ricorso in proprio depositato in data 23.08.2024, il ricorrente chiedeva di aprirsi la liquidazione controllata *ex art. 268 CCII*.

Allegava la relazione dell'OCC Avv. Giuseppe Cigarini del Foro di Modena e la documentazione rilevante, idonea (anche ai sensi dell'art. 39 CCII) a

dimostrare la sussistenza dei presupposti della liquidazione, come *infra* si dirà.

Letti gli atti della procedura, questo Giudice, con decreto 10.5.2024, chiedeva alcuni chiarimenti al ricorrente, in persona dell'OCC e dei Legali, i quali venivano soddisfatti all'udienza del 29.5.2024.

Sussiste la competenza del Tribunale adito, come emerge dalla residenza anagrafica del ricorrente, corrispondente, a quanto consta, alla propria dimora stabile ed effettiva: opera dunque l'art. 27, comma 3, lett. b) CCII.

Presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 270, comma 1, CCII).

- Presupposti soggettivi.

Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, così che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCII egli è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

A prova di quanto detto si consideri che allo stato il percepisce un reddito da lavoro dipendente per una cifra mensile di circa € 2.416,00.

Detto della esenzione del debitore da procedure liquidatorie "maggiori", deve soggiungersi come, di converso, il ricorrente non possa dirsi assoggettabile alla procedura esdebitatoria diretta di cui all'art. 283 CCII: infatti, come appena detto, percepisce un reddito da lavoro dipendente, superiore ai limiti di impignorabilità e di per sé piuttosto rilevante.

A ciò si aggiunga l'impegno (garantito con assegno circolare consegnato al Gestore) di versamento della somma di € 23.300,00 da destinare ai creditori.

Sempre con riferimento al presupposto soggettivo, infine, si consideri che il CCII ha eliminato ogni necessità di vaglio in ordine alla “meritevolezza” del debitore nel momento dell’accesso alla liquidazione controllata: l’indagine è infatti rimandata al momento della futura eventuale esdebitazione, ai sensi dell’art. 282, comma 2, CCII.

Non vi sono dunque elementi soggettivi ostativi all’accesso alla procedura.

- **Presupposti oggettivi.**

La condizione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, c. 1 lett c) CCI, sussiste con riferimento al ricorrente.

Come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato, Antonio è gravato da debiti verso erario, finanziarie, banche e privati per un importo pari a € 598.954,51. I debiti provengono dal della quale era titolare e in seguito alla cui chiusura non ha avanzato istanza di esdebitazione.

Il non risulta proprietario di beni mobili o immobili e allo stato non risulta titolare di alcun credito rilevante; egli infatti ha fissato la propria residenza in un immobile di proprietà della moglie.

Ai debiti che fanno capo al ricorrente sovraindebitato devono essere ulteriormente aggiunti i costi della procedura di liquidazione controllata, classificati come crediti prededucibili.

È perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sostanze non sia in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento: la procedura deve dunque essere aperta, come al dispositivo.

Scelta del Liquidatore.

Non sussistono motivi ostativi alla conferma dell’OCC incaricato, Avv. Giuseppe Cigarini del Foro di Modena.

Considerazioni finali.

La determinazione concreta della quota di reddito disponibile deve essere demandata al nominando Giudice delegato;

Ciò perché:

- l'art. 270 CCII non prevede tale statuizione tra quelle elencate di appannaggio del Collegio;
- l'art. 268 comma 4, lett. b) CCII fa riferimento al "giudice" e non al Tribunale;
- il provvedimento, come già quello di cui all'art. 46 l.f. in passato (oggi cfr. art. 146 CCII), è suscettibile di modifica e revisione al mutamento dei presupposti, caratteristica che mal si concilia con la stabilità di una sentenza collegiale, in materia concorsuale; senza considerare che le eventuali doglianze dell'interessato avverso tale decisione, secondo la interpretazione qui avversata, dovrebbero essere rivolte alla Corte d'appello, in sede di reclamo, ciò che pare oggettivamente incoerente e gravoso.

Quanto alla durata prevista per la presente procedura, rammentato che il CCII non ribadisce la previsione di una pendenza "minima" quadriennale, occorre fare riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2024.

Per il caso che gli interessati percepiscano retribuzioni o introiti superiori a quanto necessario al dignitoso mantenimento – ipotesi che sarà valutata nel caso in esame – potrà farsi rimando a quanto stabilito da altro Ufficio (Tribunale di Verona 05.10.2022 Est. Pagliuca in www.dirittodellacrisi.it), essendo la motivazione colà adottata particolarmente convincente, dunque condivisibile: la indicazione di un termine triennale dalla apertura è oltretutto coerente con la previsione della futura esdebitazione.

Conclusivamente, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata del ricorrente

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 2, 121, 40 e sgg., 268 e sgg. del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

dichiara l'apertura della liquidazione controllata di A

nomina Giudice delegato il Dott. Carlo Bianconi;

nomina quale Liquidatore di Modena l'Avv. Giuseppe Cigarini del Foro di Modena, e, atteso il richiamo dell'art. 49 CCII ad opera dell'art. 275, comma 5, CCII;

autorizza sin da ora lo stesso, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* delle disp. att. del c.p.c. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi, ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78; ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; ad acquisire schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni della documentazione indicata dall'art. 270 comma 2, lett. c) CCII ove esistente e non già depositata;

ordina al debitore ed agli eventuali terzi di consegnare, rilasciare e mettere a disposizione del liquidatore – a semplice richiesta – tutti i beni compresi nell'attivo da liquidare, avvisando che la presente sentenza costituisce titolo esecutivo;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda

di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

demanda al GD ogni altro provvedimento, fermo quanto di seguito previsto;

dispone che il Liquidatore:

- inserisca la presente sentenza, limitatamente alla parte dispositiva, sul sito *internet* del Tribunale di Modena nella apposita area; l'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza presso il Registro delle Imprese e la trascriva, su presente ordine del Tribunale, presso i Pubblici Registri dei Beni, immobili e mobili, ove gli stessi siano presenti ed acquisiti all'attivo;
- notifichi, entro 30 giorni dalla comunicazione, la presente sentenza per estratto al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico; provveda, nel medesimo termine, ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- completi, entro 90 giorni dalla comunicazione, l'inventario dei beni del debitore; rediga, nel medesimo termine, il programma di liquidazione dell'attivo, e lo depositi nel fascicolo telematico per la approvazione del Giudice delegato;
- provveda, entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per le domande di insinuazione, rivendica, restituzione ed analoghe, ad attivare la procedura di esame del passivo della procedura secondo l'art. 273 CCII;
- depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2024) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni

utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore ai debitori, ai creditori e all'OCC;

- trasmetta, due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza, sino ad allora, delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; recepisca le eventuali osservazioni che i creditori avranno inviato entro un mese dalla comunicazione; prenda posizione su di esse e depositi una relazione finale entro il quinto giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII, con il suo giudizio complessivo relativo all'intero periodo;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda la Cancelleria per la comunicazione al debitore (presso il Legale), al Liquidatore ed all'OCC.

Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 19.6.2024

IL GIUDICE RELATORE

Dott. Carlo Bianconi

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Emilia Salvatore